



## IL DIRETTORE GENERALE

Determina n. 253

Roma, li 01/10/2018

**OGGETTO:** Procedura negoziata semplificata tramite "*Richiesta di Offerta*" (R.D.O.) al "*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata biennale, del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, sede della Amministrazione Centrale dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*". Provvedimento di esclusione e contestuale aggiudicazione.

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)*" ed, in particolare, l'articolo 26;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)*" e contiene "*Norme relative allo Osservatorio Vesuviano*", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

**CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";

- VISTA** la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)"**, ed, in particolare, l'articolo 58;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"** ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70"**, ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo **"Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il **"Codice delle assicurazioni private"**;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**"Legge di contabilità e finanza pubblica"**) ed, in particolare, l'articolo 2;





- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il ***"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune ***"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"***;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene ***"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli ***"Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione"***, e che dispone, tra l'altro, che, qualora ***"...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."***;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, che contiene il ***"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"***, in particolare l'articolo 92;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene ***"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:
- nel rispetto del ***"...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e***

- le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...";
- le "...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";
  - fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

**VISTO**

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "**Consip Società per Azioni**" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

**VISTO**

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

*Am*



- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
  - hanno "**modificato**" la disciplina vigente in materia di "**aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali**";
  - hanno "**riordinato**" la "**disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**";
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "**Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione**";

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50**";

**VISTO** in particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "**rubrica**" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 prevedendo l'adozione del "**Codice dei Contratti Pubblici**" in luogo del "**Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione**";

**VISTO** il Regolamento del 18 dicembre 2017, numero 2017/2365/UE, che modifica la "**...direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti...**", il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha modificato l'importo di € 209.000,00, previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in € 221.000,00;

**VISTI** in, particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, quali prevedono che:

- le "**...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 221.000,00...**";
- il "**...calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente**

*Alu*

aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto...";

- per "...i contratti relativi a lavori e servizi:
  - a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti...";
- per "...gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
  - a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione...";

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"**, limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
- VISTO** il **"Piano per la Informatica nella Pubblica Amministrazione per il Triennio 2017 2019"**, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2017;
- VISTO** lo Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTO** il **"Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibera del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;
- VISTO** il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del

2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

**VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto **"Regolamento"**;

**VISTA** la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha unanimemente deliberato:

- di **"...nominare il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a far data dal 17 ottobre 2016..."**;
- che il **"...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente..."**;

**CONSIDERATO** che l'incarico di Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** conferito al Dottore Gaetano Telesio scadrà il **14 ottobre 2019**;

**VISTA** la Determina Direttoriale del 27 aprile 2018, numero 132, con la quale è stata avviata una procedura negoziata semplificata tramite **"Richiesta di Offerta" (R.D.O.)** al **"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata biennale, del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, sede della Amministrazione Centrale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

**CONSIDERATO** che, entro il termine stabilito dalla predetta procedura di gara, ovvero il 16 maggio 2018, sono pervenute le offerte della **"BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata"** e della **"Euphorbia Società a Responsabilità Limitata"**, per un importo, rispettivamente, di **€ 69.301,76**, con un ribasso del 45,86%, e di **€ 97.331,20**, con un ribasso del 23,96%;

*aus*

- VISTA** la nota del 6 giugno 2018, numero 3257, con la quale la Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proposto alla Direzione Generale l'attivazione del procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" caratterizzata da un eccessivo ribasso;
- VISTA** la nota dell'8 giugno 2018, numero 3321, con la quale la Direzione Generale ha autorizzato l'attivazione del procedimento preordinato alla verifica innanzi specificata;
- VISTE** le note dell'8 giugno 2018, numero 3324 e del 5 luglio 2018, numero 3824, con le quali la Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto alla "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" i necessari chiarimenti ai fini della verifica della congruità della predetta offerta;
- VISTE** le note del 25 giugno 2018, registrata nel protocollo in data 26 giugno 2018, con il numero progressivo 3626 e del 19 luglio 2018, registrata nel protocollo in data 25 luglio 2018, con il numero progressivo 4144, con le quali la "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" ha fornito i chiarimenti richiesti;
- VISTA** la relazione tecnica del 7 agosto 2018, numero di protocollo 4372, predisposta dal Signore **Simone MATTANA**, inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico (C.T.E.R.), sesto livello professionale, e attualmente in servizio presso lo **Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti", Settore IV "Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale"**, che ha svolto attività di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTA** la nota del 18 settembre 2018, numero di protocollo 5245, che si allega alla presente Determina per formarne parte integrante (Allegato numero 1), con la quale la Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha:
- accertato che i chiarimenti forniti dalla "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" sono contraddittori e, comunque, insufficienti a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata;
  - verificato, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, che la offerta della "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" è anomala;





- proposto, pertanto, la sua esclusione dalla procedura di gara;

**CONSIDERATO** che la proposta di esclusione della "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**", come formulata dal Responsabile Unico del Procedimento è ampiamente motivata;

**RITENUTO** pertanto, che la predetta proposta sia perfettamente condivisibile;

**ATTESA** la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, Sede della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

**ACCERTATA** la regolarità dell'offerta presentata dalla "**Euphorbia Società a Responsabilità Limitata**";

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla "**Euphorbia Società a Responsabilità Limitata**", il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato i controlli di rito previsti dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** inoltre, che i predetti controlli si sono conclusi con esito positivo;

**ATTESA** pertanto, la necessità di aggiudicare in via definitiva il servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, Sede della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" alla "**Euphorbia Società a Responsabilità Limitata**".

#### DETERMINA

**Articolo 1.** Per le motivazioni esposte in premessa, di escludere la "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" dalla procedura negoziata semplificata tramite "**Richiesta di Offerta**" (R.D.O.) al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata biennale, del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, Sede della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

*all*



**Articolo 2.** Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 29, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione sul "sito web" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" della presente Determina Direttoriale.

**Articolo 3.** Di conferire alla Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, nella sua duplice veste di Responsabile del Servizio di Staff della Direzione Generale denominato "**Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti**" e di Responsabile Unico del Procedimento, l'incarico di notificare la presente Determina Direttoriale alla "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" secondo le modalità previste dalla legge.

**Articolo 4.** Di aggiudicare, in via definitiva, i servizi specificati nell'articolo 1 della presente Determina alla "**Euphorbia Società a Responsabilità Limitata**".

**Articolo 5.** Di autorizzare la relativa spesa, per un importo complessivo di € 118.744,02, che graverà:

- per € 12.369,18, compresa la Imposta sul Valore Aggiunto, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.02.04 "**Ufficio II - Settore IV**" "**Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale**", "**Funzione Obiettivo**" 1.06.01 "**Funzionamento**", "**Capitolo**" 1.03.02.99.009.01 "**Giardinaggio**", del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018;
- per € 59.372,04, compresa la Imposta sul Valore Aggiunto, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.02.04 "**Ufficio II - Settore IV**" "**Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale**", "**Funzione Obiettivo**" 1.06.01 "**Funzionamento**", "**Capitolo**" 1.03.02.99.009.01 "**Giardinaggio**", del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019;
- per € 47.002,87, compresa la Imposta sul Valore Aggiunto, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.02.04 "**Ufficio II - Settore IV**" "**Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale**", "**Funzione Obiettivo**" 1.06.01 "**Funzionamento**", "**Capitolo**" 1.03.02.99.009.01 "**Giardinaggio**", del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020.

**Articolo 6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma, entro il termine di 30 giorni, che decorrono dalla sua notifica.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dottore Gaetano Telesio)

**DIREZIONE GENERALE**

*Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti*

Prot. n. 5245/18

Tit.: VII - Cl.: 3

Roma, li 18/09/2018

Ill.mo Signore

Sig. Dott. Gaetano TELESIO

Direttore Generale

SEDE

**OGGETTO:** Procedura negoziata semplificata tramite "***Richiesta di Offerta***" (R.D.O.) al "***Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione***", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata biennale, del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, sede della Amministrazione Centrale dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***". **Proposta di esclusione.**

Con la presente nota, si comunica che questo "***Ufficio***" ha concluso l'istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dell'offerta anormalmente

bassa presentata dalla “**BG Ambiente società a Responsabilità Limitata**” all’atto della sua partecipazione alla procedura di gara indicata in oggetto.

In via preliminare, si specifica che:

- ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante può sempre valutare la “...*congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa...*”;
- per costante giurisprudenza, il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, piuttosto è mirato ad accertare se l’offerta anomala sia in concreto, nel suo complesso, attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. In altre parole, il procedimento di verifica mira, più in generale, ad evitare che offerte eccessivamente basse esponano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo difforme e qualitativamente inferiore a quella richiesta;
- in tal senso, la verifica dell’anomalia ha come finalità quella di “... *garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta sia l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere...*” (*ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione V, 29 gennaio 2018, numero 589);
- occorre quindi contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione formulando un’offerta competitiva con il prevalente interesse pubblico della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza rinunciare però a standard qualitativi adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali;

- per giurisprudenza costante la valutazione della congruità o non congruità dell'offerta deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine non è l'accertamento dell'affidabilità, *"atomisticamente considerata"*, delle singole voci che lo compongono ma, piuttosto, la attendibilità e sostenibilità dell'offerta nel suo insieme;
- le verifiche svolte dalla stazione appaltante mirano, quindi, a valutare se il ribasso presentato in sede di offerta sia sostenibile e se l'offerta possa essere considerata seria ed attendibile;
- per quanto riguarda la *natura* del giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara, esso è *"...un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto..."* (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 24 agosto 2018, numero 5047, Consiglio di Stato, Sezione V, 29 gennaio 2018, numero 589, Consiglio di Stato, Sezione III, 22 gennaio 2016, n. 211, et similia);
- a tal fine, il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone da un lato, l'effettività di un contraddittorio, effettuato attraverso richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, dall'altro la possibilità di presentare giustificazioni da parte dell'Operatore Economico.

Si rappresenta, inoltre, che:

- la procedura di gara di cui all'oggetto prevede un importo a base di gara di € 140.000,00, così suddiviso:





In realtà, le lavorazioni straordinarie indicate nel "**Capitolato Tecnico**" sono già ricomprese nelle prestazioni richieste "*tout court*" dall'appalto.

Nel "**Capitolato Tecnico**" citato, infatti, nell'ambito della descrizione del servizio, sono riportate sia le lavorazioni di manutenzione ordinaria sia quelle di manutenzione straordinaria da effettuare all'inizio dell'esecuzione dell'appalto, come, ad esempio, la potatura di numerosi alberi, stante l'attuale condizione delle aree a verde nel parco del Complesso di Villa Mellini.

Ed invero, l'obbligatorietà del sopralluogo inserita nella procedura di gara in parola è stata dettata proprio dalla necessità di rendere edotti gli Operatori Economici invitati circa le predette condizioni e, conseguentemente, circa la portata delle lavorazioni da effettuare, sia ordinarie che straordinarie.

Né, d'altronde, sembra possibile ritenere che le predette lavorazioni di manutenzione straordinaria siano state ricomprese, anche in parte, nelle lavorazioni di manutenzione ordinaria, in quanto è la stessa "**BG Ambiente Società a Responsabilità Limitata**" che ha provveduto a suddividere, nelle predette giustificazioni, i costi tra le due tipologie, senza considerare inoltre, che, in tal caso, sarebbe la quantificazione dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria ad essere stata eccessivamente stimata per difetto.

Pertanto, l'offerta più volte citata non solo appare anormalmente bassa ma renderebbe necessario per questa Amministrazione, in corso di esecuzione dell'appalto, richiedere interventi di manutenzione straordinaria "*extra canone*", che, in realtà, sono già stimati nell'importo posto a base di gara, con un aumento ingiustificato e, quindi, illegittimo della spesa.

Per quanto esposto, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, si propone l'esclusione della "**BG Ambiente società a Responsabilità Limitata**" dalla procedura di gara in oggetto.

Distinti saluti,

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dottorssa Raffaella Riordino**

